

DELIBERAZIONE 28 FEBBRAIO 2023
74/2023/R/EEL

MODIFICA DEL TERMINE DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL TIQV AI CLIENTI FINALI DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE MICROIMPRESE DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1240^a riunione del 28 febbraio 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva UE 2019/944);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, ed in particolare articolo 1 dal comma 60 (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021 (di seguito: decreto-legge 183/20);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/2021);
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di seguito: decreto-legge 152/21);

- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 31 dicembre 2020, recante prime modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas;
- il decreto del Ministero della Transizione ecologica del 31 agosto 2022, recante le modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 208/2022/R/eel) e gli Allegati A, B e C;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno, 291/2022/I/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 8 settembre 2022, 419/2022/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2022, 454/2022/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2022, 586/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 586/2022/R/eel);
- il vigente Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: TIQV);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1 del decreto-legge 73/07 ha istituito il servizio di maggior tutela erogato nei confronti dei clienti domestici e delle piccole imprese che non hanno un venditore nel mercato libero; tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11;
- ai sensi delle richiamate disposizioni, il servizio di maggior tutela è erogato dall'impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un'apposita società di vendita e la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica è svolta dall'Acquirente Unico;
- la regolazione delle modalità di erogazione del servizio di maggior tutela compete all'Autorità che, ai sensi del decreto-legge 73/07, ne definisce le condizioni di erogazione nonché, "in base ai costi effettivi del servizio", i relativi corrispettivi da applicare;
- con il TIV, l'Autorità ha disciplinato le condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali, definite sulla base di criteri di mercato, in modo da non spiazzare offerte (economicamente efficienti) del mercato libero;
- la legge 124/17, come da ultimo modificata dal decreto-legge 183/20 e dal decreto-legge 152/21, ha, tra l'altro, disposto il superamento del servizio di maggior tutela per le microimprese a partire dal 1 gennaio 2023;
- con la deliberazione 208/2022/R/eel l'Autorità ha definito la regolazione delle condizioni economiche e contrattuali di erogazione del servizio a tutele graduali per le microimprese e le modalità di assegnazione dello stesso attraverso procedure concorsuali;

- con riferimento alle condizioni di erogazione del servizio, la medesima deliberazione 208/2022/R/eel ha, tra l'altro, previsto che gli esercenti la vendita applichino le disposizioni del TIQV ai clienti finali del servizio a tutele gradualì per le microimprese a partire dal 1 luglio 2023;
- con specifico riferimento alle modalità di assegnazione del servizio, la citata deliberazione ha affidato ad Acquirente Unico il compito di gestire le procedure concorsuali e di predisporre il Regolamento di gara in conformità alle disposizioni della stessa ed entro le scadenze ivi indicate così da rispettare il termine di attivazione del servizio del 1 gennaio 2023;
- con la deliberazione 586/2022/R/eel l'Autorità ha posticipato al 1 aprile 2023 la data di attivazione del servizio a tutele gradualì per le microimprese in conseguenza del differimento per cause di forza maggiore della data di pubblicazione degli esiti d'asta da parte di Acquirente Unico.

RITENUTO CHE:

- in considerazione della differita attivazione del servizio a tutele gradualì per le microimprese disposta dalla deliberazione 586/2022/R/eel, sia conseguentemente opportuno posticipare al 1 ottobre 2023 il termine per l'applicazione delle disposizioni del TIQV ai clienti finali del servizio in parola

DELIBERA

1. di apportare le seguenti modifiche al TIQV:
 - i. al comma 2.5, dell'articolo 2, le parole "1 luglio 2023" sono sostituite dalle parole "1 ottobre 2023"
2. di trasmettere la presente deliberazione ad Acquirente Unico S.p.A.;
3. di pubblicare la presente deliberazione ed il TIQV come risultanti dalle modifiche apportate dal presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini